

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA, ARIOSTO, BUZIO, OCCHIPINTI, ROCCAMONTE,
SCHIETROMA, COPPO, PACINI e DE GIUSEPPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1976

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 giugno 1974, n. 252, furono dettate norme per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori dipendenti dagli organismi di cui al titolo del presente disegno di legge e nel contempo furono riaperti i termini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 331, che dettava norme per la regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali.

I termini entro cui poteva effettuarsi la regolarizzazione in argomento, sono scaduti rispettivamente: per gli ex dipendenti delle organizzazioni sindacali soppresse, l'8 gennaio 1975, e per i dipendenti degli organismi di cui al titolo del presente disegno di legge, l'8 gennaio 1976.

Risulta in modo certo, che non tutti gli interessati, purtroppo, hanno avuto tempestiva conoscenza della possibilità loro offerta e non hanno quindi avuto modo di avanzare nei termini la domanda e di presentare

la debita documentazione per la concessione della facoltà individuale di riscatto.

Il Parlamento ha ripetutamente adottato provvedimenti di riammissione in termini, seguendo in via di prassi il principio che in tema di previdenza sociale si può parlare sì di decadenza e disporre i termini, ma esclusivamente nei riflessi dei progressi benefici possibili e non realizzati, mentre il diritto in sè non può essere disatteso. È una prassi legislativa che il Parlamento ha con comprensiva larghezza fin qui seguito e che riteniamo opportuno ripetere nei riguardi di tutti coloro che per qualsiasi motivo non hanno potuto fruire dei provvedimenti legislativi richiamati in premessa e recentemente scaduti.

Per ciò che concerne il merito del presente disegno di legge, è opportuno notare che il correttivo introdotto nel testo dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252, appare necessario alla luce dell'indirizzo giu-

ridico generale concernente la materia previdenziale connessa con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, su cui si innesta e con ragione, la *ratio* legislativa della richiamata legge n. 252 la cui finalità di giustizia sociale appare fuori da ogni dubbio.

Invero, non può non apparire tautologica, quella parte della norma di cui al secondo comma dell'articolo 1 della quale si propone la modifica, ed in cui è detto che: « e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, eccetera ».

Infatti, se i periodi in questione fossero coperti da contribuzione obbligatoria, verrebbe meno integralmente la ragione della legge e non avrebbe senso parlare di regolazione in quanto, la posizione dei dipendenti dei partiti politici e simili, sarebbe già regolare.

Evidenziato in tal modo lo spirito della legge, occorre chiarire che l'eventuale copertura con contribuzione volontaria dei periodi di che trattasi, non può ritenersi conforme allo spirito della legge, in quanto tale contribuzione, in forza della disciplina legislativa vigente nel settore delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, è incompatibile con la contribuzione obbligatoria dovuta per i medesimi periodi, e risponde ad esigenze e finalità che esulano dal rapporto di lavoro subordinato anche se quest'ultimo costituisce l'indispensabile presupposto per farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari.

Talchè, agli ex lavoratori dipendenti che son passati a fruire di altre forme previden-

ziali, a datare dal 1° luglio 1972 è preclusa la possibilità di fruire dell'autorizzazione al versamento volontario.

Per quanto attiene alla contribuzione figurativa, è sufficiente rifarsi alle fonti da cui scaturisce il corrispettivo diritto.

L'articolo 3 del presente disegno di legge, trova causa non solo nella norma di cui all'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 252, ma altresì nella realtà sociale del nostro periodo storico in cui l'orizzonte dei lavoratori deve allargarsi fino a comprendere ogni porzione delle energie lavorative impegnate nell'attività professionale, ed il cui risultato deve esprimersi in termini sempre più aderenti alle finalità di previdenza e di benessere sociale.

Per cui, stante l'introduzione del già affermato e consolidato principio di validità *sine die* dell'autorizzazione ai versamenti volontari dei lavoratori dipendenti, ben si giustifica anche l'abolizione del termine quinquennale fin qui richiesto, restando fermo il criterio che ha suggerito al legislatore l'individuazione dei requisiti di contribuzione che formano l'indispensabile supporto dell'autorizzazione ai versamenti volontari.

Vi proponiamo, pertanto, onorevoli senatori, la riapertura per un anno dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, dei termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, auspicando che il provvedimento possa compiere il necessario *iter* parlamentare nel più breve termine possibile ed ogni lavoratore interessato possa venire tempestivamente a conoscenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati di un anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1974, n. 252, è sostituito dal seguente:

« A detta regolarizzazione si procede, semprechè trattisi di attività lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati risultino scoperti di contribuzione obbligatoria. La eventuale contribuzione volontaria, si considera indebita ».

Art. 3.

Fermi restando i requisiti di contribuzione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abolito il termine quinquennale per la validità dei requisiti medesimi ai fini della conferma e del rilascio dell'autorizzazione a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.